

# Pensione anticipata per chi assiste il familiare convivente

Posted by [Avv. Nadia Delle Side](#)

La legge di stabilità 2017 ha incluso i lavoratori che **assistono il familiare disabile** tra coloro che potranno usufruire dell'[APE sociale](#) e quindi andare in **pensione anticipata a 63 anni**.

Nello specifico è stato previsto che il lavoratore che **assiste da almeno 6 mesi il coniuge** (vale anche per la parte dell'unione civile) o un **parente disabile entro il 1° grado** (figlio o genitore) **convivente** può pensionarsi anticipatamente a partire da 63 anni e con un minimo di 30 anni di contributi oppure con [41 anni di contributi](#) indipendentemente dall'età anagrafica e sempre che abbia svolto almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età (c.d. lavoratore precoce).

## Destinatari

I destinatari sono:

- i lavoratori dipendenti, anche del pubblico impiego;
- sia i lavoratori autonomi iscritti presso le gestioni speciali (Art.Com.Cd);
- i lavoratori autonomi iscritti presso la gestione separata dell'Inps che accediscono **da almeno sei mesi** il coniuge o la parte dell'unione civile (legge 76/2016), il parente entro il primo grado **convivente** affetto da **disabilità grave** ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92 (handicap grave).

Tale agevolazione non si rivolge invece ai liberi professionisti iscritti presso le casse professionali, come i medici o avvocati, dal momento che tutto l'intervento in materia di APE che quello in favore dei lavoratori precoci si rivolge esclusivamente agli assicurati presso le forme di previdenza pubbliche obbligatorie.

## Presentazione della domanda

L'interessato che matura il requisito anagrafico (63 anni) e/o contributivo (30 di contributi oppure i 41 anni di contributi in quanto lavoratore precoce) entro la fine del 2017 deve presentare apposita domanda all'Inps ai fini della verifica dei requisiti entro il **15 luglio 2017**. Alla domanda deve essere allegata la certificazione attestante lo stato di handicap in situazione di gravità (L. 104/92, art 3, comma 3) del coniuge, della persona in unione civile o del parente di primo grado, convivente cui l'interessato presta assistenza.

L'Inps, entro il 15 ottobre 2017, risconterà la domanda accogliendola o rigettandola nel caso in cui non vi siano i requisiti. Nel primo caso, ossia in caso di accoglimento, il lavoratore dovrà produrre la relativa domanda di pensionamento.

Inoltre, la normativa prevede che chi ha maturato i requisiti prima della comunicazione di accoglimento dell'istanza avrà garanzia della retroattività del trattamento a patto che produca

domanda entro il **30 novembre 2017**. Ad esempio, se l'interessato ha 63 anni e 30 anni di contributi o 41 anni di contributi già alla data del 1° maggio 2017 e riceve la comunicazione di accoglimento dell'istanza ad ottobre può conseguire le prestazioni pensionistica con gli arretrati maturati dal 1° maggio 2017 (o dalla diversa data comunicata dall'Inps nell'istanza di accoglimento).

### **Domanda tardiva**

Per chi invece presenta la domanda dopo il 15 luglio 2017, ma sempre entro il 30 novembre 2017, vedrà accolta la sua domanda (sempre che vi siano i requisiti) solo se residuano risorse.

Ciò significa che per le istanze tardive l'erogazione della prestazione pensionistica non è garantita anche in presenza dei requisiti richiesti, a differenza di chi presenta l'istanza in tempo.